

**DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2015
250/2015/R/GAS**

**ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI ODORIZZAZIONE DEL GAS PER USI DOMESTICI E
SIMILARI DI CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE ALLACCIATI ALLE RETI DI TRASPORTO
DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) della Commissione del 30 aprile 2015 che istituisce un codice di rete in materia di interoperabilità e di scambio dei dati;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto ministeriale 7 giugno 1973;
- il decreto ministeriale 21 aprile 1993;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
- il decreto ministeriale 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 141/09) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ed il relativo allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del bilanciamento del gas naturale – c.d. *settlement* (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas ed il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 177/2014/R/gas, che ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas;
- la deliberazione 12 giugno 2014, 282/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2014/R/gas);
- la deliberazione 4 dicembre 2014, 596/2014/R/gas;

- la deliberazione 2 aprile 2015, 154/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 154/2015/R/gas);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), 19 febbraio 2015, n. 509 (di seguito: sentenza 509/15) di annullamento dell'articolo 5.1 della deliberazione 602/2013/R/gas e della deliberazione 282/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione 2 aprile 2015, 155/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 155/2015/R/gas) e le osservazioni pervenute;
- le norme UNI CIG 7133 e 9463.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 1083/71, all'articolo 2, dispone che i gas combustibili “ad uso domestico ed uso simile” devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici;
- il decreto ministeriale 21 aprile 1993, avente a oggetto “*Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (15° gruppo)*” ha chiarito cosa si debba intendere per “usi similari” di cui all'articolo 1 della legge n. 1083/71, individuandoli in “*quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)*”;
- con il TISG l'Autorità, ai fini del bilanciamento, ha disciplinato le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo dalla rete di trasporto utilizzando profili di prelievo standard dei clienti finali, associati alle seguenti categorie d'uso del gas non tecnologiche: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento;
- con la deliberazione 602/2013/R/gas l'Autorità ha approvato la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas per il periodo 2014-2017; all'articolo 5.1, in materia di odorizzazione del gas, è stata aggiornata l'analogia disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2013, contenuta nell'articolo 5.1 della deliberazione ARG/gas 141/09; in particolare l'Autorità ha esplicitato meglio, rispetto alla deliberazione ARG/gas 141/09, gli “usi domestici e similari” per i quali il gas debba essere odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, elencando gli usi del gas non tecnologici, ai sensi del TISG;
- l'intervento dell'Autorità si è reso necessario anche in ragione del fatto che, nell'ambito della consultazione che ha preceduto la deliberazione 602/2013/R/gas, l'impresa maggiore di trasporto – la società Snam Rete Gas S.p.A. – aveva evidenziato l'esigenza di fornire un tale chiarimento, proponendo a tal fine di fare riferimento ad alcuni codici ATECO; l'Autorità ha pertanto chiarito che il riferimento allo “uso” domestico non poteva che fare riferimento alla nuova terminologia introdotta dal TISG che esplicitava i diversi usi del gas prelevato; mentre i codici ATECO risultavano del tutto incoerenti con la legge 1083/71 facendo riferimento non all'uso del gas, ma al tipo di professione svolta dal cliente finale;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. ha peraltro impugnato la deliberazione 602/2013/R/gas chiedendone l'annullamento *in parte qua* e avanzato istanza di

sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato; in esecuzione dell'ordinanza 25 febbraio 2014 n. 301, con cui il Tar Lombardia ha accolto la detta istanza di sospensione cautelare ai fini di un riesame della specifica questione, è stata adottata la deliberazione 282/2014/R/gas con cui si è ritenuto di dover confermare le contestate disposizioni di cui alla deliberazione 602/2013/R/gas.

- peraltro, il Tar Lombardia con la sentenza 509/15 ha annullato la deliberazione 602/2013/R/gas, limitatamente all'articolo 5.1; in termini generali, il giudice amministrativo ha riconosciuto all'Autorità il potere di intervento, ritenendo ragionevoli le scelte compiute, pur censurando il difetto di istruttoria e la definizione delle tempistiche definite;
- in particolare, i giudici hanno sancito che l'articolo 2 della legge 1083/71 *“come correttamente osserva l'Autorità, non fa riferimento generico all'attività esercitata dall'utilizzatore, ma allo specifico uso che questi fa del bene”*, ritenendo inoltre che *“le disposizioni introdotte con gli atti impugnati [...] non siano contraddittorie od irrazionali ma aderenti alla lettera ed alla ratio della legge”* e che non sono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;
- tuttavia, al contempo, i giudici hanno affermato che la prassi, che sembra essere stata seguita sino a oggi da Snam Rete Gas S.p.A., di far riferimento ai codici ATECO al fine di individuare i punti di riconsegna da odorizzare, fosse comunque legittima perché non in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1083/71 *“dal momento che tale norma non forniva specifici criteri applicativi e che l'attività esercitata dal cliente costituisce comunque un indice significativo utile per stabilire quale sia l'uso che questi faccia del gas”*;
- inoltre, il Tar Lombardia ha precisato che l'Autorità, nel corso del procedimento di adozione della deliberazione 602/2013/R/gas, avrebbe dovuto chiarire, eventualmente nell'ambito di un nuovo documento per la consultazione, l'intenzione di prevedere l'impiego delle categorie d'uso del gas disciplinate dal TISG quali criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas fornito;
- infine, i giudici hanno accolto anche la censura con la quale si lamentava la mancata previsione di un periodo transitorio che consentisse agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 154/2015/R/gas l'Autorità ha pertanto avviato un procedimento, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 509/15, per l'adozione di un provvedimento che precisi i criteri funzionali all'individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas direttamente allacciati alla rete di trasporto ai sensi della legge 1083/71;
- con la medesima deliberazione 154/2015/R/gas l'Autorità ha altresì previsto che, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della deliberazione, le imprese di trasporto forniscano informazioni in merito ai criteri e alle modalità che adottano al fine di dare attuazione alla legge 1083/71 ed in particolare:
 - l'elenco dei punti di riconsegna che prevedono, a oggi, un uso del gas domestico o simile anche se combinato con usi tecnologici;

- l'elenco dei punti di al precedente alinea, i quali, a oggi, sono effettivamente odorizzati dall'impresa di trasporto;
- indicazione dei criteri sino a oggi applicati dall'impresa di trasporto ai fini dell'individuazione dei punti di cui al precedente alinea;
- nell'ambito del predetto procedimento l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 155/2015/R/gas contenente i propri indirizzi in materia di:
 - criteri funzionali all'individuazione dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto nei cui confronti provvedere all'odorizzazione del gas fornito (categorie d'uso del gas di cui al TISG - argomento A1);
 - previsione di un periodo transitorio che consenta alle imprese di trasporto di adeguarsi alle disposizioni di cui al precedente alinea (12 mesi - argomento A2);
- con riferimento all'argomento A1, dall'analisi delle osservazioni dei soggetti partecipanti alla consultazione emerge quanto segue:
 - alcuni operatori utenti della rete, pur valutando positivamente gli indirizzi dell'Autorità, ritengono che la responsabilità di comunicare all'impresa di trasporto le informazioni relative alla categoria d'uso del gas, ai sensi del TISG, dei propri clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, non dovrebbe ricadere sull'utente del servizio di trasporto; piuttosto, dovrebbe essere previsto un flusso informativo diretto tra cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto e impresa di trasporto, in modo da responsabilizzare il cliente finale circa la tempestività e l'accuratezza delle informazioni di carattere tecnico trasmesse al trasportatore a tutela degli impianti di sua proprietà; è stato inoltre osservato che sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di regole di default per le ipotesi in cui il cliente finale non comunichi i dati e le informazioni necessarie all'impresa di trasporto (di seguito: rilievo R1);
 - dal momento che in taluni processi produttivi vi è il rischio che le sostanze odorizzanti possano interferire con il processo produttivo, è stato proposto che, in caso di utilizzo promiscuo del gas (tecnologico + domestico e similare), sia consentito al cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, di richiedere all'impresa di trasporto che il gas consegnatogli non sia odorizzato; in tali ipotesi la responsabilità di odorizzare il gas destinato all'uso domestico dovrebbe dunque ricadere in capo allo stesso cliente finale (di seguito: rilievo R2);
 - è stato auspicato di prevedere disposizioni specifiche nei casi in cui vi siano clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto che abbiano già provveduto autonomamente all'installazione e gestione, presso i propri impianti, di sistemi di odorizzazione (di seguito: rilievo R3);
 - alcuni operatori hanno criticato l'impiego delle categorie d'uso individuate dal TISG in quanto esse avrebbero una finalità di natura commerciale e non di sicurezza, essendo meramente funzionali alla profilazione dei prelievi giornalieri per l'allocazione del gas agli utenti del servizio coerente con i consumi rilevati/stimati presso i punti di riconsegna della distribuzione (di seguito: rilievo R4);
 - inoltre, i medesimi soggetti di cui al precedente alinea hanno sostenuto anche che l'appartenenza di un punto di riconsegna ad una delle categorie

del TISG può variare in base all'andamento dei consumi o al tipo di contratto di fornitura stipulato dal cliente finale, e sarebbe è quindi soggetta a maggiore variabilità nel tempo rispetto al criterio basato sui codici ATECO, ritenuto dal TAR Milano con la sentenza 509/15, parimenti rispondente alla legge 1083/71; pertanto, secondo tali operatori, le categorie del TISG non sarebbero idonee a garantire l'individuazione puntuale dell'uso del gas ai fini della sicurezza (di seguito: rilievo R5);

- inoltre è stato lamentato che l'impiego delle categorie del TISG corrispondenti agli usi domestici e similari del gas anche se combinati con usi tecnologici comporterebbe, in assenza di ulteriori specificazioni, l'estensione dell'odorizzazione alla gran parte dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto (di seguito: rilievo R6);
- infine, è stato argomentato che il punto di prelievo del cliente finale industriale spesso sottende una rete interna che è sotto il pieno controllo e responsabilità di quest'ultimo, il quale si trova nella condizione ottimale per garantire l'odorizzazione della quota di gas utilizzato per usi non tecnologici; la soluzione migliore da adottare sarebbe dunque quella in cui la responsabilità dell'odorizzazione dovrebbe essere posta in capo al cliente finale (di seguito: rilievo R7);
- con riferimento all'argomento A2, le osservazioni pervenute hanno evidenziato che:
 - il tempo necessario per effettuare la classificazione dei punti di riconsegna relativi ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo le categorie d'uso previste dal TISG, dovrebbe essere almeno pari a due mesi (di seguito: rilievo R8);
 - i tempi necessari per l'adeguamento alle nuove disposizioni previste dall'Autorità dipendono dalle soluzioni tecniche adottate e comunque non potranno essere inferiori a quattro anni, ma per talune tipologie di soluzioni, anche superiori a dieci anni (di seguito: rilievo R9);
 - tali tempistiche potranno essere definite solo una volta note le possibili soluzioni tecniche ed i criteri applicativi individuati dall'Autorità (di seguito: rilievo R10);
- dall'analisi della documentazione trasmessa all'Autorità ai sensi del punto 3 della deliberazione 154/2015/R/gas, è emerso che:
 - la maggiore impresa di trasporto dichiara di odorizzare il gas per 30 punti di riconsegna corrispondenti ai codici ATECO 55, 56, 85, 86, 87, 88, 94, sui circa 2.600 punti che, potenzialmente, potrebbero utilizzare il gas anche per uso domestico o similare, eventualmente combinato con usi tecnologici;
 - una diversa impresa dichiara di odorizzare il gas riconsegnato a tutti i suoi 103 clienti finali che ne fanno uso domestico o similare in funzione delle categorie d'uso del TISG;
 - un'altra impresa dichiara di odorizzare il gas riconsegnato a tutti i suoi 10 clienti finali che ne fanno uso domestico o similare, anche se combinato con gli usi tecnologici, in funzione delle categorie d'uso del TISG;
 - una quarta impresa di trasporto dichiara di odorizzare il gas riconsegnato a 18 dei suoi 31 punti di riconsegna che ne fanno uso domestico o similare,

mentre, per i rimanenti 13, sarebbe in corso un'attività di verifica sulle caratteristiche dei consumi sottesi al fine di valutarne l'eventuale odorizzazione o meno;

- due imprese di trasporto dichiarano di riconsegnare il gas a tutti i loro clienti finali (per un'impresa in numero pari a 4 e per l'altra pari 21) che utilizzano il gas per uso domestico o similare, anche se combinato con gli usi tecnologici, odorizzando tutto il gas immesso in rete in corrispondenza dei punti di interconnessione con rete di trasporto di altro operatore;
- una impresa di trasporto dichiara di non avere clienti finali direttamente allacciati alla propria rete di trasporto con uso del gas domestico o similare, anche se combinato con gli usi tecnologici;
- le società Energie Srl, Infrastrutture Trasporto Gas Spa e Retragas Srl non hanno trasmesso le informazioni richieste ai sensi del punto 3 della deliberazione 154/2015/R/gas.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare seguito agli indirizzi formulati nel documento per la consultazione 155/2015/R/gas, dopo aver valutato attentamente i rilievi dei soggetti interessati sopra sintetizzati, nei termini di seguito specificati:
 - a) il rilievo R1 non è condivisibile dal momento che, in base alla regolazione vigente e alla prassi negoziale invalsa, le informazioni anche di natura tecnica riguardanti i singoli punti di riconsegna vengono comunicate dal cliente finale all'impresa di trasporto tramite l'utente del servizio, il quale è la controparte contrattuale del cliente finale; in coerenza, dunque, con questo approccio, non si ravvisano ragioni obiettive (né sono state addotte nella consultazione) per discostarsi da tale impostazione anche nella gestione del flusso informativo relativo all'uso del gas da parte del cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto;
 - b) il rilievo R2 non è condivisibile dal momento che le disposizioni della legge 1083/71 non pongono in capo al cliente finale l'obbligo di odorizzare i gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, che invece grava sulle imprese aziende produttrici o distributrici;
 - c) il rilievo R3 appare condivisibile, limitatamente alle ipotesi in cui i sistemi di odorizzazione siano già stati installati dal cliente finale, a condizione che l'impresa di trasporto, per ogni impianto di odorizzazione, sia in grado di documentare gli impegni assunti in termini di rilevazione delle responsabilità gestionali e manutentive, ferma restando la proprietà dell'impianto di odorizzazione in capo al cliente finale;
 - d) il rilievo R4 non è condivisibile, dal momento che le categorie d'uso del TISG consentono di meglio individuare i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto che fanno del gas "*usi domestici o similari*", per i quali, dunque, il gas deve essere odorizzato ai sensi della legge 1083/71; infatti, con tale provvedimento, l'Autorità regola, ai fini del bilanciamento, le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo dalla rete di trasporto utilizzando profili di prelievo standard dei clienti finali, associati a categorie d'uso del gas; peraltro, la stessa sentenza 509/15 chiarisce che "*l'utilizzo di una classificazione introdotta ad specifico scopo non implica di per sé il divieto di utilizzare quella stessa*

classificazione ad altre finalità, sempre che ciò ovviamente non determini l'introduzione di una disciplina irrazionale o discriminatoria. Nel caso concreto, le classificazioni operate dal TISG fanno riferimento alle modalità di impiego del gas e, per questo motivo, non vi sono ragioni che impediscano una loro utilizzazione funzionale all'individuazione dei clienti nei confronti dei quali provvedere all'odorizzazione del gas fornito i quali, come detto, vanno individuati in relazione allo specifico scopo per il quale impiegano il bene.”;

- e) il rilievo R5 non è condivisibile in quanto i codici ATECO classificano i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto in relazione all'attività svolta, mentre la classificazione effettuata sulla base delle categorie d'uso previste dal TISG fanno riferimento alle modalità di impiego del gas e pertanto forniscono un criterio applicativo che consente di dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 2 della legge n. 1083/71; eventuali variazioni di utilizzo del gas sono peraltro eventi possibili, così come anche le variazioni dell'attività svolta dal cliente;
 - f) il rilievo R6 non può assumere valore dirimente, dal momento che la legge n. 1083/71 impone uno specifico obbligo che non può essere derogato in ragione del numero di clienti finali rispetto ai quali debbono essere adottate le necessarie misure di odorizzazione;
 - g) il rilievo R7 non è condivisibile in quanto laddove fosse accolto si determinerebbe un'inversione della responsabilità della odorizzazione del gas: l'obbligo posto dalla legge 1083/71 in capo alle società di trasporto verrebbe traslato sui clienti finali che la legge stessa mira a tutelare;
 - h) il rilievo R8 appare condivisibile in considerazione del numero di clienti finali direttamente allacciati alla rete dell'impresa maggiore di trasporto;
 - i) il rilievo R9 non è condivisibile in quanto d'ostacolo al tempestivo perseguimento dell'interesse primario della garanzia della sicurezza nell'erogazione del servizio di trasporto del gas; a tale proposito, si evidenzia come la previsione di una scadenza coerente con tali esigenze era stata evidenziata anche dalla deliberazione 154/2015/R/gas;
 - j) il rilievo R10 non è condivisibile dal momento che non spetta all'Autorità individuare le soluzioni tecniche con cui dare attuazione al disposto della legge 1083/71, ma alle società di trasporto, che sono tenute ad adempiere all'obbligo di odorizzazione del gas naturale riconsegnato per usi domestici o similari, imposto dalla predetta legge;
- le imprese di trasporto siano tenute ad adottare le soluzioni più efficienti per adempiere a quanto disposto dalla legge 1083/71 in materia di odorizzazione del gas, in quanto responsabili dell'attuazione di tale obbligo;
 - i costi relativi alle soluzioni di cui al precedente alinea debbano trovare copertura nella tariffa di trasporto del gas naturale, secondo i criteri di cui alla RTTG;
 - eventuali extra-costi dovuti all'adozione di soluzioni diverse da quelle più efficienti individuate dalle imprese di trasporto, richieste dai clienti finali, debbano essere a carico di questi ultimi;
 - le imprese di trasporto adottino criteri di massima trasparenza e non discriminazione nell'individuare le soluzioni più efficienti e le rendano pubbliche;

- in ragione della assoluta preminenza degli interessi legati alla sicurezza del servizio di trasporto del gas naturale e della pubblica incolumità, tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione in relazione all'argomento A2, sia necessario prevedere un tempo di adeguamento non superiore a venti mesi;
- sia necessario, alla luce delle susesposte considerazioni, che le imprese di trasporto, qualora non utilizzino già le categorie d'uso previste dal TISG per individuare i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale che fanno un uso domestico o simile del gas naturale, adottino il seguente cronoprogramma:
 - a) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sottopongano all'Autorità la proposta di aggiornamento del Codice di rete;
 - b) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le imprese di trasporto completino il censimento finalizzato alla individuazione puntuale dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto per i quali, in base alle categorie d'uso del TISG, il gas riconsegnato deve essere odorizzato;
 - c) entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le imprese di trasporto:
 - i. pubblichino sul proprio sito internet le soluzioni tecnico/applicative economicamente efficienti che intendono adottare per odorizzare il gas riconsegnato ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, sulla base delle categorie d'uso del TISG, secondo criteri di massima trasparenza e non discriminazione;
 - ii. trasmettano all'Autorità un piano di adeguamento da aggiornare ed inviare successivamente con cadenza semestrale, in cui siano riportate per ciascun intervento almeno le seguenti informazioni: codice univoco di ogni punto di riconsegna, categoria d'uso ai sensi del TISG, descrizione della soluzione tecnica individuata, stima dei costi di investimento per la realizzazione degli impianti di odorizzazione e dei costi annui di gestione e manutenzione degli impianti di odorizzazione, data di ultimazione lavori;
 - iii. prendano in carico gli impianti di odorizzazione che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano essere di proprietà dei clienti finali e da essi gestiti e mantenuti;
 - d) entro venti mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le imprese di trasporto portino a termine il piano di adeguamento di cui alla lettera c) sub ii);
- sia necessario disporre che l'impresa di trasporto nel proprio codice di rete, in materia di odorizzazione del gas, fornisca indicazioni sugli obblighi previsti dalle leggi e dalle norme tecniche vigenti in materia e sui tempi e modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare ai sensi del TISG, la categoria d'uso del gas dei punti di riconsegna (attivi o da attivare) relativi ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, distinguendo tra punti di riconsegna esistenti e punti di riconsegna di nuova realizzazione

DELIBERA

1. di sostituire l'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas con il seguente:

“Articolo 5 *Odorizzazione del gas*

- 5.1 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o simile come classificato ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento) anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti ed in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.
- 5.2 Con riferimento al comma precedente, nel caso di alimentazione della rete da carro bombolaio, l'impresa di trasporto ha inoltre la responsabilità di garantire che l'alimentazione della rete avvenga in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla pressione di immissione.
- 5.3 Le imprese di trasporto che alla data del 29 maggio 2015 non odorizzano il gas riconsegnato ai clienti finali già direttamente allacciati alla propria rete di trasporto alla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo quanto disposto al comma 5.1, adottano il seguente piano di adeguamento ai fini della sua attuazione:
 - a) entro il 31 luglio 2015 completano il censimento finalizzato alla individuazione puntuale dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto per i quali, in base alle categorie d'uso del TISG, il gas riconsegnato deve essere odorizzato;
 - b) entro il 30 novembre 2015:
 - i. pubblicano sul proprio sito internet le soluzioni tecnico/applicative economicamente efficienti che intendono adottare per odorizzare il gas riconsegnato ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, sulla base delle categorie d'uso del TISG, secondo criteri di massima trasparenza e non discriminazione;
 - ii. trasmettono all'Autorità un piano di adeguamento, da aggiornare ed inviare successivamente all'Autorità con cadenza semestrale, in cui siano riportate per ciascun cliente finale di cui alla precedente lettera a) almeno le seguenti informazioni:
 - codice univoco di ogni punto di riconsegna;
 - categoria d'uso ai sensi del TISG ed eventuale combinazione con uso tecnologico;
 - descrizione della soluzione tecnica individuata;

- stima dei costi di investimento per la realizzazione degli impianti di odorizzazione;
 - stima dei costi annui di gestione e manutenzione degli impianti di odorizzazione;
 - data di ultimazione lavori;
- iii. sono responsabili della gestione e manutenzione degli impianti di odorizzazione che, alla data del 29 maggio 2015, risultano essere di proprietà dei clienti finali e da questi sono sinora gestiti e mantenuti;
- c) entro il 31 gennaio 2017 completano il piano di adeguamento di cui alla lettera b), sub ii).
- 5.4 Il cliente finale che intende adottare una soluzione diversa da quella di cui alla precedente lettera b), sub i, è tenuto a corrispondere all'impresa di trasporto gli eventuali extra-costi rispetto alla soluzione individuata dall'impresa di trasporto.
- 5.5 Il cliente finale che intende modificare la propria categoria d'uso del gas, estendendola all'uso domestico o similare ai sensi del TISG, informa tempestivamente l'impresa di trasporto, tramite l'utente del servizio.” ;
2. di stabilire che, per i clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas naturale che richiedono l'attivazione o la riattivazione del proprio punto di riconsegna in data successiva alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la classificazione ATECO non è più adottata ai fini dell'odorizzazione del gas riconsegnato;
3. di stabilire che le imprese di trasporto del gas naturale:
- a. aggiornino il Codice di rete in materia di odorizzazione del gas, fornendo indicazioni sugli obblighi previsti dalle leggi e dalle norme tecniche vigenti in materia e sui tempi e modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare ai sensi del TISG, la categoria d'uso del gas dei punti di riconsegna (di prima attivazione o da riattivare) relativi ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, distinguendo tra punti di riconsegna esistenti e punti di riconsegna di nuova realizzazione;
 - b. attivino le procedure di aggiornamento del proprio Codice di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09;
 - c. sottopongano all'Autorità la proposta di aggiornamento del Codice di rete entro il 31 luglio 2015;
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sanzione e Impegni dell'Autorità di valutare l'inadempimento dell'obbligo informativo di cui al punto 3 della deliberazione 154/2015/R/gas da parte delle imprese di trasporto Energie Srl, Infrastrutture Trasporto Gas Spa e Retragas Srl, per i seguiti di competenza, evidenziando sin d'ora la gravità dell'inadempimento in ragione del bene che viene in considerazione, consistente nella sicurezza di cose e persone;

5. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni